

N. 760

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore DONDEYNAZ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1996**

---

Istituzione in Aosta di una sezione distaccata della corte di  
appello di Torino e del tribunale per i minorenni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti modifiche delle competenze pretorili con la previsione della devoluzione alle corti di appello di giudizi di appello, che prima facevano carico ai tribunali, rendono necessaria l'istituzione di sezioni distaccate di corte d'appello.

La regione Valle d'Aosta oggi fa capo alla corte d'appello di Torino, mentre coerentemente con i criteri ispiratori delle modifiche apportate si rende necessaria la creazione di una sezione distaccata con un or-

ganico proprio e funzionalità decentrata e del tribunale per i minorenni.

Aosta è sede di capoluogo di regione a statuto speciale; gli affari giudiziari del tribunale di Aosta ed i relativi appelli, nonchè gli appelli provenienti dalle preture della regione, giustificano tale istituzione, che si inquadra nella logica della nuova politica del Governo per una giustizia più accessibile, più celere, più efficiente e più rispettosa delle istituzioni autonomistiche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituita in Aosta una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Aosta.

**Art. 2.**

1. È istituito in Aosta il tribunale per i minorenni la cui circoscrizione comprende il circondario del tribunale di Aosta.

**Art. 3.**

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2, e a stabilire la data dell'inizio del loro funzionamento.

**Art. 4.**

1. Dalla data di inizio del loro funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi alla corte d'appello di Torino e presso il tribunale per i minorenni di Torino, provenienti dal tribunale di Aosta, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello e del tribunale per i minorenni con sede in Aosta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al medesimo comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile ed agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.

